



Milano, 21 giugno 2024

Spett.le
Autorità di Regolazione dei Trasporti

c.a.
Preg.mo Responsabile del Procedimento

A mezzo PEC

Oggetto: Delibera ART n. 44-2024 – Consultazione in merito alla revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell'Allegato A alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell'Allegato A alla delibera n. 154/2019 – Osservazioni della Società Autoguidovie S.p.A.

Spettabile Autorità,

nell'ambito della consultazione in oggetto, Autoguidovie ritiene utile richiamare quanto da essa osservato nell'ambito della consultazione di cui alla Vostra delibera n. 189/2023 (nostro prot. 6624/2023), con riguardo alla necessità di promuovere efficacia, competitività, efficienza e sostenibilità dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

In direzione coerente, la scrivente segnala l'utilità che, in relazione all'affidamento di carattere competitivo dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, una volta che, a monte dell'affidamento, sia stata definita una compensazione conforme ai parametri comunitari, non sia previsto un *cap* alla remunerazione degli investimenti dell'IA ed il beneficio economico conseguito dall'IA mediante propri interventi di

efficientamento non sia sottratto all'IA stessa: una regolazione di diverso segno non incentiverebbe investimenti per l'efficacia/la qualità dei servizi né scelte gestionali efficienti.

Vuole collocarsi nella medesima direzione di cui sopra anche quanto segnalato dalla scrivente a proposito della necessità che, sempre in riferimento al settore del trasporto pubblico locale su gomma, affidamenti competitivi e non competitivi abbiamo una regolazione differenziata:

- sia in materia di trasparenza delle condizioni di affidamento e di quelle di effettiva erogazione del servizio;
- sia in materia di verifica dell'assenza di sovra-compensazioni degli OPS/dell'equilibrio economico-finanziario;

il che appare coerente con i contenuti della pertinente normativa comunitaria, nonchè con i corrispondenti indirizzi espressi, in ambito nazionale, dal D.Lgs 201/2022, dalla norma istitutiva di codesta spettabile Autorità e dallo stesso D.Lgs 422/97.

In un settore efficiente ed attrattivo di investimenti potrà trovare soddisfazione anche quell'obiettivo di risparmio della spesa pubblica che, pur collocandosi su un piano diverso da quello del costo diretto del servizio per il relativo utente/consumatore e pur non rientrando tra gli obiettivi che la normativa di riferimento assegna alla regolazione in esame (dal che ogni relativa riserva della scrivente), è nondimeno richiamato da parte di codesta spettabile Autorità alla base delle misure poste in consultazione.

Di seguito si espongono coerenti proposte e considerazioni che, come da istruzioni per la consultazione, sono limitate alla misura della delibera n. 154/2019 oggetto di prospettata revisione; va da sé che l'auspicata condivisione da parte di codesta on.le Autorità delle proposte e/o considerazioni condivise nel presente documento non potrà che incidere anche sul contenuto di ulteriori misure della medesima delibera n. 154/2019.

Punto dell'articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
---------------------	--	--	--

Punto dell'articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
Delibera 154/2019 Misura 17 - Determinazione del margine di utile ragionevole Punto 1	<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento dall'EA come soglia massima stante la possibilità per l'EA, in caso di affidamento diretto/in house, di fissare di concerto con l'IA tassi di rendimenti del CIN diversi dal WACC e inferiori a esso e, in caso di procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di offerte al ribasso del tasso di remunerazione del CIN da parte dei partecipanti alla gara.</p>	<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui allae Misuræ 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale al capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento dall'EA come soglia massima stante la possibilità per l'EA, in caso di affidamento diretto/in house, di fissare di concerto con l'IA tassi di rendimenti del CIN diversi dal WACC e inferiori a esso e, in caso di procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di offerte al ribasso del tasso di remunerazione del CIN da parte dei partecipanti alla gara.</p> <p>Il WACC è in ogni caso modulato in ragione del livello di rischio</p>	<p>Le revisioni proposte vogliono appunto rispondere alla necessità di differenziare il regime degli affidamenti competitivi da quello degli affidamenti non competitivi, in linea con le osservazioni già formulate dalla scrivente in relazione alla delibera 189/2023.</p> <p>Esse sono del tutto in linea con il dato positivo del Regolamento EU 1370/07, il quale riferisce ai soli affidamenti non competitivi i contenuti e l'applicazione dell'Allegato I.</p> <p>Anche da parte della Commissione EU (linee giuda per l'interpretazione e l'applicazione del Regolamento 1370/2007 n. 222 del 2023) e della Giurisprudenza comunitaria si è ribadito, del resto, che, nel caso di affidamento del servizio operato in ragione di procedure di gara aperte, trasparenti e non discriminatorie, non trova ragione di applicazione l'Allegato I del medesimo regolamento, e l'intervento del regolatore è recessivo.</p>

Punto dell'articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
		allocato in capo all'IA ai sensi della Misura 13.	<p>Nel caso di affidamenti competitivi, in vero, la garanzia dell'assenza di sovraccompensazioni (e quindi la soddisfazione del pertinente considerando del Regolamento UE 1370/07) è acquisita in virtù di un duplice passaggio: a monte, la predisposizione di un PEFS che tiene conto dei costi efficienti di produzione del servizio oggetto di affidamento (DM 157/2018-D.Lgs 201/2022) e, a valle, il portato della competizione.</p> <p>Non si rinvengono, poi, in ambito comunitario, con riferimento agli affidamenti competitivi, misure, quali quelle oggetto di consultazione, che, pertanto, determinano anche squilibri competitivi/di mercato.</p> <p>Si ribadisce altresì che misure regolatorie di tale contenuto si traducono in concreto nel disincentivo degli investimenti, ed in una conseguente minor efficacia ed efficienza dei servizi (e quindi in un maggior costo per la collettività nonché per gli utenti/consumatori del servizio).</p>

Punto dell'articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
			<p>Appare inadeguata rispetto al perseguitamento degli obiettivi più sopra richiamati anche la proposta di indurre gli operatori a competere sul tasso di remunerazione del capitale investito, ossia su dimensioni prettamente finanziarie anziché economiche.</p> <p>Infine, appare utile evidenziare, anche in rapporto al collegamento tra la disciplina in consultazione e quella di cui all'art. 26 della delibera n. 154/2019 (sulla quale ultima la scrivente si è già espressa con la nota citata in premessa e che qui si conferma), che non si disconosce la possibilità che ricorrono casi in cui, il risultato operativo dell'IA sia, a consuntivo, sensibilmente migliore di quello di cui al PEF di riferimento e ciò dipenda in via esclusiva da leve azionate dall'EA senza relativi oneri per l'IA ed al di fuori dell'ambito di rischi/opportunità di quest'ultimo, nonché la ragionevolezza, in casi del genere, di una distribuzione di detto beneficio; ma parrebbe coerente e corretto che la regolazione dei pertinenti rapporti</p>

Punto dell'articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
			economici tra IA ed EA avvenisse nel contesto della programmazione ed attivazione da parte dell'EA di dette leve (ed in ragione di pertinenti provvedimenti amministrativi e connesse eventuali intese/convenzioni), e non, invece, entro la dinamica delle verifiche periodiche di equilibrio disegnata dal documento in consultazione.
Punto 3	<p>3. Il tasso di remunerazione di cui al punto 2 è applicato sul CIN regolatorio, calcolato dall'EA sulla base dello Schema 2 dell'Annesso 5, nella misura del valore contabile netto del capitale necessario per lo svolgimento del servizio, in coerenza con i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione previsti dal bando (con particolare riferimento alla vetustà media del parco rotabile).</p>	<p>3. In caso di affidamenti con gara, il corrispettivo spettante all'IA quale compensazione per l'assolvimento degli OSP e riportato nel PEFS redatto a norma della Misura 14 è determinato assumendo tra i relativi parametri un tasso di remunerazione del CIN non inferiore a quello definito ai sensi del punto 2, fermo restando che, in rapporto all'esecuzione di un affidamento di carattere competitivo, il WACC non rappresenta una soglia massima di remunerazione dell'investimento</p>	<p>Anche quanto proposto in relazione al punto 3, e così le ulteriori proposte che seguono, rispondono ai canoni sopra richiamati.</p>

Punto dell'articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
		<p>offerto/realizzato dall'IA per l'esecuzione del servizio/l'adempimento degli OSP.</p> <p>4. Il tasso di remunerazione di cui al punto 2 è applicato sul CIN regolatorio, calcolato dall'EA sulla base dello Schema 2 dell'Annesso 5, nella misura del valore contabile netto del capitale necessario per lo svolgimento del servizio, —in coerenza con i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione previsti dal bando (con particolare riferimento alla vetustà media del parco rotabile).</p>	
Punto 5	5. In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di gara, qualora l'EA verifichi che i potenziali partecipanti alla procedura di gara sono caratterizzati da un impiego di capitale limitato o nullo, secondo quanto specificato al punto 7, lo	<p>56. In sede di predisposizione del PEFS, per le procedure di gara, qualora l'EA verifichi che potenziali partecipanti alla procedura di gara sono caratterizzati da l'assolvimento degli OSP richieda un impiego di capitale limitato o nullo i, secondo quanto specificato</p>	

Punto dell'articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
	<p>stesso può prevedere oltre al WACC anche una modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, dandone conto nella Relazione di Affidamento⁵ e, nel caso dei servizi ferroviari, anche nella Relazione che accompagna il medesimo PEFS⁶. In esito all'aggiudicazione della gara, prima di sottoscrivere il CdS, l'EA predisponde, sulla base degli elementi forniti dall'IA, una Relazione illustrativa sulle modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole qualora determinato secondo i criteri di cui al punto 6 da inviare all'ART che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della predetta Relazione.</p> <p>In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di affidamento diretto e in house, qualora l'IA presenti un impiego di capitale nullo o limitato, secondo quanto specificato al punto 7, può</p>	<p>al punto 78, lo stesso dovrà prevedere oltre al WACC anche una modalità alternativa al WACC per la determinazione delle compensazioni economiche previste a favore dell'IA determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, dandone conto nella Relazione di Affidamento⁵ e, nel caso dei servizi ferroviari, anche nella Relazione che accompagna il medesimo PEFS⁶ e nel Piano di raggiungimento degli obiettivi di regolazione (PRO)⁷. In esito all'aggiudicazione della gara, prima di sottoscrivere il CdS, l'EA predisponde, sulla base degli elementi forniti dall'IA, una Relazione illustrativa sulle modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole qualora determinato secondo i criteri di cui al punto 6 da inviare all'ART che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della predetta Relazione.</p> <p>In sede di predisposizione del PEFS</p>	

Punto dell'articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
	<p>prevedere una modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, come specificata al punto 6, dandone conto nella Relazione di Affidamento e, nel caso degli affidamenti ferroviari nel Piano di raggiungimento degli obiettivi di regolazione (PRO)⁷</p> <p>⁵ di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019</p> <p>⁶ di cui alla Misura 2, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p> <p>⁷ di cui alla Misura 2, punto 3, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p>	<p>per le procedure di affidamento diretto e in house, qualora l'IA presenti un impiego di capitale nullo o limitato, secondo quanto specificato al punto 7 può prevedere una modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, come specificata al punto 6, dandone conto nella Relazione di Affidamento e, nel caso degli affidamenti ferroviari, nel Piano di raggiungimento degli obiettivi di regolazione (PRO)⁷.</p> <p>⁵ di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019</p> <p>⁶ di cui alla Misura 2, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p> <p>⁷ di cui alla Misura 2, punto 3, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p>	
Punto 6	<p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà essere tale da garantire all'IA un EBIT margin⁸ di periodo pari ad una percentuale del 50% del tasso di rendimento di</p>	<p>67 La lla modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole di cui punto 6 dovrà essere tale da garantire all'IA un EBIT margin⁸ di periodo pari a una percentuale del 50% del al tasso di</p>	

Punto dell'articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
	<p>riferimento del mercato, secondo il punto 8.</p> <p>⁸ EBIT margin: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi (voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi).</p>	<p>rendimento di riferimento del mercato, secondo il punto 89.</p> <p>⁸ EBIT margin: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi (voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi).</p>	
Punto 7	<p>7. Si assume un impiego di capitale limitato o nullo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi, espressa in termini percentuali, risulti essere inferiore al 50% del tasso di riferimento di cui al punto 8.</p>	<p>78. Si assume un impiego di capitale limitato o nullo o negativo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi, espressa in termini percentuali, risulti essere inferiore al 50% del tasso di riferimento di cui al punto 89.</p>	
Punto 8	<p>8. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media aritmetica del rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi¹⁰, riferito a un campione significativo di IA nell'ultimo triennio disponibile. Il suddetto tasso di rendimento sarà pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1.</p>	<p>89. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media aritmetica ponderata sui ricavi del rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi¹⁰, riferito a un campione significativo di IA nell'ultimo triennio disponibile. Il suddetto tasso di rendimento sarà pubblicato contestualmente al tasso di cui al</p>	<p>Si ritiene utile che il campione di riferimento sia oggetto di apposito confronto con gli operatori del settore, non consideri IA con EBIT margin negativo e ponderi adeguatamente eventuali circostanze straordinarie che abbiano inciso sul settore nel triennio di riferimento.</p>

Punto dell'articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
	¹⁰ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi.	punto 1. ¹⁰ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi.	